

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 23/2025

nel giudizio GSN/FSI n. 2025/445 nei confronti di

Reina Bruno - id FSI 648584

A.S.D. Firenze Scacchi - id FSI 17029

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 28.9.2025-ore 21:00 l'Al Leonardo Bartolini, Arbitro principale del torneo "Week-End Tuscany move", svoltosi a Scandicci (FI) con inizio in data 26.9.2025 e fine in data 28.9.2025, segnalò che *"Il giocatore segnalato, che si è tesserato per la prima volta alla FSI all'atto di iscrizione al torneo sottoscrivendo la tessera presso la ASD organizzatrice, non si è presentato a giocare l'ultimo turno e non ha dato alcuna comunicazione."*

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 2.10.2025 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2025/445, comunicato agli interessati Sig. Bruno Reina e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1° R.G.D., alla A.S.D. Firenze Scacchi, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 15.10.2025 e che nel termine perentorio del 13 ottobre 2025 gli stessi avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti, al procedimento non è stata acquisita alcuna produzione documentale ulteriore alla segnalazione arbitrale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### - Quanto al tesserato Bruno Reina

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale prescrive:

*"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.*

*È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.*

*6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait.*

*Un forfait può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfait è ingiustificato."*

Nel caso di specie, posto che l'assenza del giocatore è stata rilevata dalla direzione arbitrale una volta pubblicati gli abbinamenti definitivi e che le ragioni della stessa assenza non sono state espone alla medesima direzione prima della conclusione del relativo turno di gioco, trattasi di forfait ingiustificato.

Tale forfait, che si è risolto nell'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, divenuta non valida per le variazioni del rating in parte qua e per la contestuale attribuzione all'avversario di turno del punteggio di una vittoria per una partita non giocata, configura l'illecito sportivo di cui all'art. 33, co. 1° R.G.D. che così dispone: *"rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano,*

*o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto".*

La disposizione si coniuga con quella dell'art. 1.2, lett. b) del Fair Play Regulations 10/18.11.2024 (Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo), nella parte in cui la *"manipolazione di competizioni scacchistiche"* va intesa quale *"intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri."*

Né potrà fondatamente revocarsi in dubbio la volontà e la piena consapevolezza del giocatore segnalato di aver alterato lo svolgimento e il risultato della gara.

Infatti, al riguardo, sussistono sufficienti elementi indiziari probatori del doloso illecito sportivo, sia perché a norma dell'art. 4, co. 3° R.G.D. l'eventuale ignoranza da parte del giocatore delle implicazioni del suo forfait ingiustificato non può essere invocata a nessun effetto, sia e soprattutto perché il medesimo giocatore non ha inteso fornire alcuna ragione di natura scriminante e/o scusante, sebbene soltanto parzialmente, la sua assenza non programmata per l'ultimo turno di gioco, né alla direzione arbitrale sia pure non tempestivamente, né nel corso del presente procedimento.

Orbene, al dedotto illecito sportivo consegue la punibilità del tesserato a norma dei combinati disposti degli artt. 24, co. 1° lett. d) e 33, co. 2° cpv. R.G.D., che prescrivono *"la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni"* dall'attività agonistica.

In ragione della natura e dell'entità dell'illecito, della circostanza che il giocatore era alla sua prima sottoscrizione della tessera F.S.I. e, quindi, al suo primo torneo agonistico con la conseguente mancanza di precedenti disciplinari, si ravvisa equa la sanzione nella misura del minimo editale, nella prospettiva che sia recepita dall'interessato nella sua connotazione di natura precipuamente educativa.

#### - Quanto alla società affiliata A.S.D. Firenze Scacchi

L'art. 5, co. 1° R.G.D. dispone che:

*"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."*

Ne consegue che in tale responsabilità oggettiva è incorsa la società affiliata, per il cui tramite il giocatore sanzionato risulta tesserato.

La misura della sanzione è determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Reina Bruno - id FSI 648584 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al medesimo responsabile la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per un periodo di tre mesi;
- 3) dichiara la società A.S.D. Firenze Scacchi - id FSI 17029, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Bruno Reina;
- 4) per l'effetto, irroga alla medesima società, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti



**Federazione Scacchistica Italiana**  
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano  
tel: **02/86464369**  
mail: **fsi@federscacchi.it**  
sito: **www.federscacchi.it**  
codice fiscale: **80105170155**  
partita Iva: **10013490155**  
**Centro tecnico federale**  
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL **CONI**

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, alla predisposizione di idonei modelli organizzativi volti alla prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Manda al Segretario Generale della Federazione Scacchistica Italiana per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 15 ottobre 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Michele Leone

*F.to digitalmente*



Socio fondatore della FIDE  
(Fédération Internationale des Echecs)  
**www.fide.com**



Socio fondatore dell'ECU  
(European Chess Union)  
**www.europechess.org**



Socio fondatore della MCA  
(Mitropa Chess Association)  
**https://mitropa.chess.at**